confetra
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556 - fax 068415576
e-mail: confetra@confetra.com - https://www.confetra.com

Roma, 10 settembre 2024

Circolare n. 191/2024

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Credito d'imposta ZES unica – Pubblicazione del modello di comunicazione integrativa previsto dal *DL Omnibus* – Provvedimento Agenzia delle Entrate n.350036 del 9.9.2024.

Come è noto, il *DL Omnibus* (art.1 del DL n.113/2024, attualmente in fase di conversione in Parlamento), ha previsto che le imprese che hanno già presentato entro il 12 luglio scorso la documentazione prevista dall'art.5 del DM 17.5.2024 (cioè la comunicazione contenente le spese sostenute e quelle che si prevedono di sostenere per accedere all'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti delle imprese già operative o che si insediano nella cd *ZES unica*) debbano inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati entro il 15 novembre 2024.

Con il provvedimento indicato in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato tale modello di comunicazione integrativa, nonché le relative istruzioni, che le imprese dovranno compilare e trasmettere nel periodo che va **dal 18 novembre al 2 dicembre 2024**, pena la decadenza dal contributo, utilizzando esclusivamente il software *Zes unica integrativa*, che sarà reso disponibile collegandosi al sito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-imposta-per-investimenti-in-zes-unica/infogen-credito-imposta-per-investimenti-in-zes-unica.

Nella comunicazione integrativa dovrà essere indicato l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e dovranno essere allegate le relative fatture elettroniche nonché gli estremi della certificazione; l'indicazione dell'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati non potrà essere superiore a quello riportato nella comunicazione già inviata entro il 12 luglio scorso.

Entro i successivi cinque giorni dalla presentazione di tale comunicazione i beneficiari riceveranno un riscontro dall'Agenzia sotto forma di ricevuta ovvero di scarto con l'indicazione delle motivazioni.

Nel medesimo periodo sarà possibile inviare una nuova comunicazione integrativa in sostituzione di quella precedentemente trasmessa (l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituirà pertanto tutte quelle precedentemente inviate), nonché annullarla con conseguente decadenza dall'agevolazione; non potranno essere più presentate le comunicazioni integrative previste dal precedente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.262747 dell'11 giugno 2024.

L’agenzia delle Entrate approverà entro il 12 dicembre 2024 la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile.

Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare i successivi aggiornamenti.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 185/2024 e 141/2024
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Prot. n. 350036/2024

Approvazione del modello di comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1 Approvazione del modello di comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni

1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (di seguito "decreto-legge"), il modello di comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (di seguito "decreto"), con le relative istruzioni.

1.2 La comunicazione integrativa è inviata, a pena di decadenza dall'agevolazione, dagli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella medesima comunicazione. Tale previsione si applica anche qualora la comunicazione inviata ai sensi del citato articolo 5, comma 1, del decreto rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della stessa.

1.3 La comunicazione integrativa è composta dal frontespizio contenente l'informativa sul

trattamento dei dati personali, i dati dell'impresa beneficiaria e dell'eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione integrativa, l'annullamento di comunicazioni integrative precedenti e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti *de minimis* e dal quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all'articolo 7, comma 14, del decreto (di seguito "certificazione").

1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2 Reperibilità della comunicazione integrativa

2.1 La comunicazione integrativa è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3 Modalità per l'invio della comunicazione integrativa

3.1 La comunicazione integrativa è inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato "ZES UNICA INTEGRATIVA", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione integrativa, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

3.3 Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a

tale termine.

3.4 Nel medesimo periodo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:

a) inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione ai sensi del citato articolo 1, comma 1.

3.5 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 5, la comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.

3.6 La comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione integrativa;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell'Agenzia delle entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.

4 Utilizzo del credito d'imposta

4.1 Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui al combinato disposto dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4.2 Il credito risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi

dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 2 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

4.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.2, la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it. La certificazione non va presentata nel caso in cui sia stata già trasmessa ai sensi dei paragrafi 4.2, lettera b), e 5.9, lettera b), del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024.

4.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 4.2 e 4.3, relativamente alla comunicazione integrativa per la quale l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

4.5 Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

c) con risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024 sono stare impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

5 Controlli antimafia

5.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione dell'apposita ricevuta.

5.2 Per le comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l'impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella comunicazione integrativa, l'Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del beneficiario nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.

5.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5.2, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, una comunicazione integrativa rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di cui al paragrafo 4.3. Fino all'invio della comunicazione integrativa rettificativa è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all'invio della comunicazione integrativa rettificativa, l'Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

5.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nel

caso previsto nel paragrafo 4.3.

6 Trattamento dei dati

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e *2-ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell'articolo 1 del decreto-legge, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d'imposta presentino all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto. Il comma 1 del citato articolo 1 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sia approvato il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e siano definite le modalità di trasmissione telematica.

6.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella comunicazione integrativa approvata con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
- i dati anagrafici (codice fiscale) dell'eventuale soggetto avente causa che presenta la comunicazione in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 12 luglio 2024;
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

- i dati contabili relativi al credito d'imposta;
- gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della comunicazione integrativa, per le verifiche successive e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione integrativa venga effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

6.6 L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.7 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della comunicazione integrativa.

6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione integrativa è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

7 Modificazioni al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024

7.1 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, sono soppressi i paragrafi 4, 5 e 6. Non si tiene conto delle comunicazioni di cui al citato paragrafo 5 già inviate entro la data di pubblicazione del presente provvedimento.

Motivazioni

L'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

In attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (di seguito "decreto"), con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione che le imprese erano tenute a presentare per beneficiare dell'agevolazione.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (di seguito "decreto-legge"), prevede che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge prevede, altresì, che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

Con il presente provvedimento, pertanto, è approvato l'allegato modello denominato "Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES

unica", con le relative istruzioni, e sono definite le modalità di trasmissione telematica.

La comunicazione integrativa è inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, come stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione integrativa, a pena dello scarto della comunicazione stessa, reca l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione. L'ammontare di investimenti effettivamente realizzati da indicare nella comunicazione integrativa non può essere superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto.

Il credito d'imposta, nella misura spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 2.

Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024. In particolare, sono soppressi i paragrafi 4, 5 e 6 del citato provvedimento in quanto incompatibili con le disposizioni recate dal decreto-legge. Pertanto:

- è inibito l'utilizzo del credito d'imposta sulla base delle disposizioni recate dai citati paragrafi 4 e 5;
- non è più possibile presentare le comunicazioni previste dal medesimo paragrafo 5 e non si tiene conto di quelle già presentate entro la data di pubblicazione del presente provvedimento;
- i controlli antimafia sono effettuati sulla base dei dati riportati nella comunicazione integrativa.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024;
Articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 9 settembre 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679	***Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.***
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	L'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica.L'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto l'invio di una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679).
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; - ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabili del trattamento	L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: *entrate.dpo@agenziaentrate.it* per le questioni relative al trattamento dei dati personali.
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: - applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate - apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza - posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma - posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo *www.agenziaentrate.gov.it.*
Consenso	L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. **Modifiche** L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet *www.agenziaentrate.gov.it.* **La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

IMPRESA BENEFICIARIA

Codice fiscale

Dimensione impresa: Grande | Media | Piccola | Micro

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Codice fiscale avente causa

Trasferimento parziale credito

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

Codice fiscale del firmatario

Codice carica

REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome

Nome

Telefono

Cellulare

Indirizzo di posta elettronica

ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PRECEDENTE

L'impresa beneficiaria dichiara di voler annullare la comunicazione integrativa precedentemente presentata ☐

SOTTOSCRIZIONE

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale del soggetto incaricato

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO

Riservato al soggetto incaricato

Data dell'impegno — giorno | mese | anno

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE

a) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;

b) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione o di scioglimento;

c) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

e) l'impresa non opera nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;

f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali;

g) la/le sede/i operativa/e indicata/e nel quadro B della presente comunicazione integrativa, destinataria/e degli investimenti, è/sono ubicata/e nella ZES Unica istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023;

h) gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124;

i) gli investimenti oggetto della presente comunicazione integrativa fanno parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, descritto nel quadro A della presente comunicazione integrativa;

l) l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta oggetto della presente comunicazione integrativa;

m) ☐ in caso di grande impresa, il progetto d'investimento è diretto al cambiamento fondamentale del processo di produzione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili sono superiori alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;

n) ☐ in caso di grande impresa o di PMI, il progetto d'investimento è diretto alla diversificazione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;

o) nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti l'impresa non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall'art. 14, par. 16, del Regolamento (UE) n. 651/2014;

p) ☐ l'investimento si riferisce ad una nuova attività economica (la casella deve essere barrata dalle grandi imprese per i progetti d'investimento rientranti nelle aree ammissibili ex art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE);

☐ ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

q) **oppure**

☐ di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

r) ☐ gli investimenti di cui alla presente comunicazione integrativa sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* indicati nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata (o dell'importo di aiuto più elevato) consentita dalla disciplina europea di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 651/2014;

s) ☐ gli investimenti di cui alla presente comunicazione integrativa sono oggetto di altre misure agevolative, non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE (fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), indicate nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento delle spese effettivamente sostenute;

t) ☐ il costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) dei singoli progetti di investimento è pari o superiore a euro 200.000 (la casella deve essere barrata qualora nella colonna 8 del rigo A2 è indicato un importo inferiore a euro 200.000);

u) qualora per una o più strutture produttive è indicato il codice 2 nella casella 10 del rigo B2, l'attività svolta in tali strutture consiste nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014.

FIRMA

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO D'INVESTIMENTO E AL CREDITO D'IMPOSTA

Mod. n.

SEZIONE I
Dati relativi a tutti i progetti d'investimento

A1

1 Investimento complessivo	2 Credito d'imposta complessivo	(di cui	3 Relativo a investimenti realizzati, fatturati e certificati	4 Relativo a investimenti realizzati, non fatturabili e certificati)
,00	,00		,00	,00

SEZIONE II
Dati di carattere generale del progetto di investimento

TIPOLOGIA PROGETTO

1 Nuovo stabilimento	2 Ampliamento stabilimento	3 Nuovi prodotti o servizi aggiuntivi	4 Cambiamento processo produttivo	5 Numero strutture produttive

A2

6 Data inizio investimento (giorno mese anno)	7 Data fine investimento (giorno mese anno)	8 Investimento
		,00

9 Credito d'imposta	(di cui	10 Relativo a investimenti realizzati, fatturati e certificati	11 Relativo a investimenti realizzati, non fatturabili e certificati)
,00		,00	,00

SEZIONE III
Ambito attività

A3

Industria intelligente e sostenibile	1	Aerospazio e difesa	2	Salute, alimentazione e qualità della vita	3	Industria della creatività turistico-culturale	4
Agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente	5	Altre attività manifatturiere	6	Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli	7		
Costruzioni	8	Attività ricettive e di ristorazione	9	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	10	Attività terziarie e servizi	11
Altro	12						

SEZIONE IV
Descrizione del progetto d'investimento con particolare riferimento all'indicazione dei singoli beni, laddove previsti, individuati nei righi da B30 a B35 della sezione III del quadro B, nonché delle loro caratteristiche tecnico - produttive (minimo 300 caratteri)

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO B - DATI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA

Mod. n.

B1 Numero modulo quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva

SEZIONE I
Ubicazione della struttura produttiva

B2

Regione	Cod. Regione	Comune	Provincia	Codice comune
1	2	3	4	5

Tipologia (via, p.zza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico	Codice attività	Casi particolari
6	7	8	9	10

SEZIONE II
Ammontare investimento e credito d'imposta

		Investimento realizzato, fatturato e certificato	Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato
		1	2
B10		,00	,00

		Investimento	Altri aiuti di Stato / aiuti *de minimis*	Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato	Intensità	Credito d'imposta
		1	2	3	4	5
B11	**IMPIANTI**	,00	,00	,00		
B12	**MACCHINARI**	,00	,00	,00		
B13	**ATTREZZATURE**	,00	,00	,00		
B14	**IMMOBILI**	,00	,00	,00		
B19	**TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO**	,00	,00	,00	%	,00

	Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10	Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10
	6	7
(di cui	,00	,00)

SEZIONE III
Elenco beni strumentali

B30	Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti	,00
B31	Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive	,00
B32	Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche	,00
B33	Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico	,00
B34	Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo	,00
B35	Impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in alcuno degli ambiti di cui ai righi da B30 a B34 della presente sezione e beni immobili	,00

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO C - ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Mod. n.

C01

1 Codice Fiscale

2 Codice qualifica

3 Codice Fiscale del familiare convivente

4 Cognome *

5 Nome*

6 Indirizzo estero*

7 Codice stato estero*

8 Cognome familiare convivente*

9 Nome familiare convivente*

10 Indirizzo estero familiare convivente*

11 Codice stato estero*

C02

1 2

3

4 5

6 7

8 9

10 11

C03

1 2

3

4 5

6 7

8 9

10 11

C04

1 2

3

4 5

6 7

8 9

10 11

I campi contrassegnati da * devono essere compilati solo se il soggetto estero è sprovvisto di codice fiscale

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO D - ALTRE AGEVOLAZIONI CONCESSE O RICHIESTE INCLUSI GLI AIUTI *"DE MINIMIS"*

Mod. n.

D01

PROVVEDIMENTO NORMATIVO

Tipologia	Data	Numero
1	2 giorno mese anno	3

PROVVEDIMENTO CONCESSIONE

Data	Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo	Tipo agevolazione
4 giorno mese anno	5	6 ,00	7 ,00	8	9

D02

Tipologia	Data	Numero
1	2 giorno mese anno	3

Data	Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo	Tipo agevolazione
4 giorno mese anno	5	6 ,00	7 ,00	8	9

D03

Tipologia	Data	Numero
1	2 giorno mese anno	3

Data	Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo	Tipo agevolazione
4 giorno mese anno	5	6 ,00	7 ,00	8	9

D04

Tipologia	Data	Numero
1	2 giorno mese anno	3

Data	Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo	Tipo agevolazione
4 giorno mese anno	5	6 ,00	7 ,00	8	9

D05

Tipologia	Data	Numero
1	2 giorno mese anno	3

Data	Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo	Tipo agevolazione
4 giorno mese anno	5	6 ,00	7 ,00	8	9

D06

Tipologia	Data	Numero
1	2 giorno mese anno	3

Data	Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo	Tipo agevolazione
4 giorno mese anno	5	6 ,00	7 ,00	8	9

D07

Tipologia	Data	Numero
1	2 giorno mese anno	3

Data	Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo	Tipo agevolazione
4 giorno mese anno	5	6 ,00	7 ,00	8	9

D08

Tipologia	Data	Numero
1	2 giorno mese anno	3

Data	Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo	Tipo agevolazione
4 giorno mese anno	5	6 ,00	7 ,00	8	9

D09

Tipologia	Data	Numero
1	2 giorno mese anno	3

Data	Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo	Tipo agevolazione
4 giorno mese anno	5	6 ,00	7 ,00	8	9

D10

Tipologia	Data	Numero
1	2 giorno mese anno	3

Data	Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo	Tipo agevolazione
4 giorno mese anno	5	6 ,00	7 ,00	8	9

D11

Tipologia	Data	Numero
1	2 giorno mese anno	3

Data	Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo	Tipo agevolazione
4 giorno mese anno	5	6 ,00	7 ,00	8	9

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO E - ESTREMI FATTURE E CERTIFICAZIONE

Mod. n.

SEZIONE I
Estremi fatture

E01

1 Numero fattura | 2 Identificativo SDI

3 Importo agevolabile ,00 | 4 Numero modulo quadro B | 5 Codice Fiscale - operazioni straordinarie

E02

1 | 2

3 ,00 | 4 | 5

E03

1 | 2

3 ,00 | 4 | 5

E04

1 | 2

3 ,00 | 4 | 5

E05

1 | 2

3 ,00 | 4 | 5

E06

1 | 2

3 ,00 | 4 | 5

E07

1 | 2

3 ,00 | 4 | 5

E08

1 | 2

3 ,00 | 4 | 5

SEZIONE II
Estremi certificazione

E10

Data certificazione: 1 giorno | mese | anno

2 Identificativo certificazione

Soggetto	Codice Fiscale
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (di seguito "comunicazione originaria"), per attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria (art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113).
La comunicazione integrativa, a pena dello scarto, reca l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione prevista dall'art. 7, comma 14, del richiamato decreto del 17 maggio 2024 (di seguito "certificazione"). La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione originaria. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 113 del 2024 si applicano anche qualora la comunicazione originaria rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione integrativa trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.
Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del predetto termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione integrativa per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.
La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "ZES UNICA INTEGRATIVA", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet:
www.agenziaentrate.gov.it.

Come si compila

La comunicazione integrativa può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.
Rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito:
– aumentare l'importo dell'investimento complessivo e del relativo credito d'imposta;
– modificare la dimensione impresa (frontespizio);
– aumentare il numero progetti (quadro A);
– aumentare il numero strutture produttive (quadro B);
– modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati (quadro A);
– modificare l'ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
– modificare i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
– aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi da B11 a B14 e nelle colonne 1 e 5 del rigo B19 (quadro B).

Dati dell'impresa beneficiaria

Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il codice fiscale e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa.

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della comunicazione originaria, il soggetto avente causa deve indicare nella comunicazione integrativa:
– nel riquadro "Impresa beneficiaria" il codice fiscale del soggetto dante causa;
– nel presente riquadro, il codice fiscale dell'avente causa.
Nel caso in cui, a seguito dell'operazione straordinaria, il credito sia trasferito solo parzialmente al soggetto avente causa va barrata la **casella "Trasferimento parziale credito"**.
Nell'ipotesi particolare in cui il soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione originaria e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria comunicazione originaria, il soggetto avente causa deve presentare comunicazioni integrative distinte relativamente alle due diverse posizioni. In particolare, nella comunicazione integrativa riferita alla propria posizione non va compilato il campo "Codice fiscale avente causa" nel riquadro "Operazioni straordinarie" del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione integrativa riferita alla posizione del soggetto dante causa.

Dati del rappresentante che firma la richiesta

In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il **"Codice carica"** corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.

Annullamento comunicazione integrativa precedente

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti della comunicazione integrativa inviata può utilizzare questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa all'annullamento. In tal caso, i quadri A, B, C, D ed E non vanno compilati e nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" non va apposta la firma.
Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Impegno alla presentazione telematica

In questa riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione integrativa deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta.

Con riferimento a determinati requisiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (di seguito "Regolamento") espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora il progetto d'investimento rientri nelle tipologie per le quali è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.
La dichiarazione di cui alla lett. r) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti "*de minimis*".
La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.
Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta sia di importo superiore a euro 150.000 (riportato nel rigo A1, campo 2), il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare, barrando la relativa casella, una delle seguenti dichiarazioni sostitutive:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro.
Se la comunicazione integrativa è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione integrativa contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO A

Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta

In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire.
Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il **rigo A1** va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione integrativa.

Nel **rigo A2**, **caselle** da **1**a **4**, va barrata la casella corrispondente al progetto da realizzare (può essere barrata una sola casella). In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di creazione di un nuovo stabilimento;
- la **casella 2**, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la **casella 3**, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- la **casella 4**, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente.

Nel **rigo A2**, **casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive nelle quali è realizzato il progetto d'investimento.
Nel **rigo A2**, **caselle 6** e **7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento.
Nel **rigo A2**, **casella 8**, va indicato l'ammontare complessivo del progetto d'investimento, corrispondente ai costi, al netto dell'IVA, per l'acquisizione dei beni agevolabili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro.
Nel **rigo A2**, **casella 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta.

Nel **rigo A2**, **colonne 10** e **11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. In caso di grandi progetti di investimento detti importi vanno determinati anche tenendo conto della formula riportata a pagina 6.
Nel **rigo A3**, va indicato l'ambito tematico nel quale l'investimento è realizzato. In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita;
- la **casella 2**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell'impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial veicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l'osservazione della terra; lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tecnologie per la cantieristica militare;
- la **casella 3**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;
- la **casella 4**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale;
- la **casella 5**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale;
- la **casella 6**, in caso di investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO, fatta eccezione per i progetti di investimento ricadenti nelle fattispecie di cui alla Nota 5;
- la **casella 7**, in caso di investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per "commercializzazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita;
- la **casella 9**, in caso di investimenti inerenti le attività di cui alla sezione I della classificazione ATECO;
- la **casella 11**, in caso di investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione M della classificazione ATECO 2007 e i servizi alla persona, fatta eccezione per i progetti di investimento ricadenti nelle fattispecie di cui alla Nota 5.

- La **casella 12** va barrata nel caso in cui il progetto d'investimento non rientri in nessuno degli ambiti di attività previsti nelle caselle da 1 a 11.

Nella **sezione IV** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d'investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei righi da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione **è obbligatoria**.

QUADRO B

Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d'investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rigo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva.

Nel **rigo B2**, vanno riportati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento nonché il codice dell'attività economica svolta nell'unità produttiva. La **casella "Casi particolari"** va compilata indicando:

– il **codice 1**, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d'imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell'ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d'Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto;
– il **codice 2**, dalle imprese che esercitano un'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento. L'utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto u) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui si rinvia).

Ai fini della individuazione dei territori ammissibili all'agevolazione e dei relativi codici dei comuni si rinvia all'allegato 1 unito alle presenti istruzioni.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti realizzati nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili.

I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell'apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

Nel **rigo B10** vanno indicati:

– nella **colonna 1**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, documentato tramite fatture elettroniche. Gli estremi relativi alla certificazione e a tali fatture vanno riportati nel **quadro E**;
– nella **colonna 2**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, ma non documentabile tramite fatture elettroniche e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Gli estremi relativi alla certificazione vanno riportati nel quadro E.

Nei **righi** da **B11** a **B14**, vanno indicati:

– nella **colonna 1**, l'ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell'IVA;
– nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
– nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;

Nel **rigo B19**, vanno indicati:

– nelle **colonne 1**, **2** e **3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righi precedenti;
– nella **colonna 4**, la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la determinazione del credito. Tali misure massime sono riportate nella tabella di cui sotto;
– nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta;
– nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
– nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10.

Regioni	Piccole Imprese		Medie Imprese		Grandi Imprese
	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	
Campania	60%	40%	50%	40%	40%
Puglia	60%	40%	50%	40%	40%
Basilicata	50%	30%	40%	30%	30%
Calabria	60%	40%	50%	40%	40%
Sicilia	60%	40%	50%	40%	40%
Sardegna	50%	30%	40%	30%	30%
Molise	50%	30%	40%	30%	30%
Abruzzo	35%	15%	25%	15%	15%
Puglia (3)	70%	50%	60%	50%	50%
Sardegna (3)	60%	40%	50%	40%	40%

1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
3) investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta (si veda l'allegato 1).

Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'articolo 2, punto 20, del Regolamento riportata nella seguente formula:

$$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0{,}50 \times B)$$

R = intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le piccole-medie imprese (in caso di strutture produttive ubicate in più zone per le quali sono previste intensità massime di aiuto diverse occorre determinare la media di dette intensità ponderata in base ai costi ammissibili);
A = parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;
B = parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "*de minimis*", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.
Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Pertanto, qualora il credito d'imposta come sopra determinato, unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.
Nella **sezione III**, va indicato l'ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il **rigo B35** va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei righi da B30 a B34 e per l'indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 e nell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età.
A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.
Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.
In particolare, nella casella **"Codice qualifica"** va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.
L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righi, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.
Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.

QUADRO D

Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti *"de minimis"*

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione integrativa, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*".
Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto "*de minimis*" va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1**, **2** e **3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);
- nelle **colonne 4** e **5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'imposizione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
  - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*";
  - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

QUADRO E

Estremi fatture e certificazione

Nella **sezione I** vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute dal sistema di interscambio SDI, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.
In particolare, va indicato:
- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA (incluso nella colonna 1 del rigo B10);
- in **colonna 4**, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l'acquisto;
- in **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, tale soggetto sia diverso dall'impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio.

Nella **sezione II** vanno riportati gli estremi della certificazione.
In particolare, va indicato:
- in **colonna 1**, la data della certificazione;
- in **colonna 2**, l'identificativo della certificazione qualora presente.

Nella **colonna "Codice fiscale"**, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione. Trattasi, in particolare:
- del revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella **casella "Soggetto"**, il codice 1);
- del responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3;
- del collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Allegato 1

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE		
Codice NUTS	**Denominazione della regione NUTS**	**Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL)°**
ITF3	**Campania**	40%
ITF4	**Puglia (in parte: esclusa ITF43 Taranto)**	40%
ITF4	**Puglia (in parte: solamente ITF43 Taranto)**	50%
ITF5	**Basilicata**	30%
ITF6	**Calabria**	40%
ITG1	**Sicilia**	40%
ITG2	**Sardegna** (in parte: esclusi i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnesa 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	30%
ITG2	**Sardegna** (in parte: soltanto i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnesa 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	40%
ITF2	**Molise**	30%

° Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie imprese. Per i grandi progetti di investimento, tale intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021).

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE *"Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)*		
Codice NUTS	**Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate)**	**Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL)°**
ITF1	**Abruzzo**	
ABR1		
ITF12	**Teramo** (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo.		
ABR2		
ITF11	**L'Aquila** (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Picenze; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Trasacco.		
ITF12	**Teramo** (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castilenti.		

ITF13	**Pescara** (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Penne.		
ABR3		
ITF11	**L'Aquila** (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Pratola Peligna; Raiano; Sulmona.		
ITF13	**Pescara** (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Manoppello; Pescara (in parte, solo le sezioni seguenti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 44; 45; 46; 47; 54; 66; 72; 73; 74; 95; 97; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 174; 175; 179; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 271; 272; 273; 275; 281; 284; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 403; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458;459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 474; 480; 481; 482; 483; 487; 488; 489; 490; 491; 502; 503; 504; 508; 509; 525; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 559; 580; 581; 582; 590; 591; 593; 598; 603; 609; 610; 611; 625; 627; 631; 659; 662; 663; 664; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 690; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 721; 726; 727; 729; 730; 749; 759; 763); Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria.		
ITF14	**Chieti** (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Arielli; Atessa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardiagrele; Lanciano; Miglianico; Monteodorisio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrevecchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna.		